



GLI ORGANI COLLEGIALI

REGOLAMENTO D'ISTITUTO IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di Organi Collegiali nella scuola paritaria, con particolare riferimento al D.L. 16 aprile 1994 n. 297, alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e alla C.M. del 18 marzo 2003, n. 31, il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore dell'Istituto Scolastico, sentiti i Coordinatori didattici di ogni singolo livello scolastico, al fine di garantire la partecipazione democratica delle varie componenti la Comunità scolastica - corpo docente e non docente, famiglie e alunni - alle scelte educative, amministrative e gestionali della scuola e per favorire il processo di attuazione e sviluppo del Progetto Educativo predisposto dall'Ente Gestore e condiviso dalle famiglie, delibera il seguente Regolamento per gli Organi Collegiali operanti nei singoli gradi e nell'intero plesso scolastico, stabilendone modalità di costituzione e procedure di funzionamento.

CHE COSA SONO

Gli Organi Collegiali sono organismi tesi a garantire la partecipazione democratica di ogni componente la comunità educante alla vita della scuola a livello di classe, sezione, scuola, plesso e ad un livello territoriale più ampio.

FINALITÀ

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della scuola, che, escluso il Collegio docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Pertanto, l'Ente gestore per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti la vita della scuola, secondo lo spirito del Progetto Educativo e in ottemperanza alle norme legislative, con particolare riferimento alla legge 62/2000, istituisce i seguenti organi di partecipazione collegiale, regolandone l'attività.

RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Riconoscendo le specifiche finalità educative dell'istituzione scolastica, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le finalità espresse nel Progetto Educativo, promulgato dall'Ente Gestore, al quale è demandato in ogni momento il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

SCUOLA DELL'INFANZIA

CONSIGLIO DI PLESSO

a. COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il consiglio di plesso della scuola dell'infanzia è composto da n. 2 rappresentanti dei docenti della scuola dell'infanzia, da n. 1 rappresentante del personale non docente, da n. 2 rappresentanti dei genitori della scuola dell'infanzia oltre che dal Coordinatore della scuola dell'infanzia e dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore.
2. I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente la scuola dell'infanzia, ivi compreso il personale di segreteria, i rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Un eventuale incaricato del Legale rappresentante dell'Ente gestore sarà munito di delega.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant'altro fosse ritenuto opportuno.
4. Il consiglio di plesso è presieduto dal Coordinatore didattico e, in sua assenza, dall'insegnante più anziano.
5. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
7. I consigli di Plesso durano in carica un anno scolastico. Coloro che nel corso dell'anno perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
8. La data delle elezioni è stabilita dal Legale rappresentante dell'Ente - che ne darà comunicazione con congruo anticipo - entro e non oltre due mesi dall'inizio dell'anno scolastico.
9. I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità prima dell'apertura dei seggi.
10. Il seggio sarà allestito in un luogo ritenuto idoneo all'interno della scuola.
11. Assumono le funzioni di scrutatori, n. 2 genitori. Il Presidente del seggio è nominato dall'Ente Gestore.

b. PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il consiglio di istituto:

1. elabora indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;

2. elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
3. fatte salve le competenze del Collegio dei docenti nonché dell'Ente gestore della scuola, il consiglio interviene con propri pareri sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
4. provvede la partecipazione dell'istituto alle attività culturali, sportive e ricreative;
5. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
6. esprime pareri circa l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
7. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto;
8. partecipa, con proprio parere, all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa.

COLLEGIO dei DOCENTI

a. COMPOSIZIONE E RIUNIONI

Il Collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella scuola dell'infanzia ed è presieduto dal Coordinatore didattico.

Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal Coordinatore che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque orientativamente una volta al mese. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

b. COMPETENZE

Il Collegio dei docenti esercita la propria azione in materia di funzionamento didattico della scuola.

In particolare:

- 1) elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto e di Plesso;
- 2) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme, i percorsi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita la propria azione nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- 3) formula proposte per la formazione e la composizione delle sezioni, per la formulazione dell'orario delle attività didattiche e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e di plesso e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- 4) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività educativa;
- 5) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- 6) propone iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola;
- 7) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'istituto e di plesso, con votazione segreta;
- 8) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile intervento, i casi di difficoltà o di irregolare comportamento dei bambini, su iniziativa dei docenti della rispettiva sezione e

sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, in conformità con il Progetto Educativo e con le disposizioni dell'Ente gestore, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di istituto e plesso.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

a. COMPOSIZIONE E DURATA

Il consiglio di Istituto esercita le proprie competenze sui diversi ordini di scuola presenti in un medesimo plesso scolastico. È composto da 2 docenti, 2 genitori, 1 rappresentante del personale non docente, oltre che dai Coordinatori didattici dei diversi ordini scolastici presenti nell'Istituto e dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore o suo delegato, che può essere individuato anche tra le figure già facenti parte del Consiglio.

1. Il rappresentante del personale non docente è eletto dal personale non docente afferente all'intero plesso, ivi compreso il personale di segreteria, quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Eventuale incaricato del Legale rappresentante dell'Ente gestore sarà munito di delega.
2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti o tecnici idoneamente identificati per particolari problematiche.
3. Il consiglio di Istituto è presieduto dal Legale rappresentante dell'Ente gestore e, in sua assenza, da un suo delegato.
4. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
6. Il consiglio di Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso dell'anno perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata dal Legale rappresentante dell'Ente – che ne darà comunicazione con congruo anticipo – entro e non oltre due mesi dalla decadenza del soggetto precedentemente eletto e decaduto. Il Consiglio continua ad operare, con le componenti ancora non decadute, nel tempo necessario alle nuove elezioni. Il Consiglio, una volta integrato, durerà in carica fino alla naturale scadenza, data in cui decadrà anche il nuovo consigliere.
7. La data delle elezioni è stabilita dal Legale Rappresentante dell'Ente - che ne darà comunicazione con congruo anticipo - entro e non oltre due mesi dalla scadenza del Consiglio precedente.
8. I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità prima dell'apertura dei seggi.
9. Il seggio sarà allestito in un luogo ritenuto idoneo all'interno della scuola.
10. Il Presidente del seggio è nominato dall'Ente gestore.

B. PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il consiglio di Istituto:

1. elabora indirizzi generali per le attività del plesso sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;

2. elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
3. predispone, di anno in anno, i contributi richiesti alle famiglie, per quote scolastiche, rimborsi accessori alla frequenza, mensa scolastica, trasporto alunni;
4. fatte salve le competenze del consiglio di classe, del collegio dei docenti nonché dell'Ente gestore, il consiglio interviene con propri pareri sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività dell'intero plesso per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
5. provvede la partecipazione dell'istituto alle attività culturali, sportive e ricreative;
6. esprime pareri circa l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
7. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del Istituto;
8. esprime pareri in merito all'uso dei locali scolastici;
9. partecipa, con proprio parere, all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione o classe, d'Istituto o di Plesso.
2. Le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore didattico.
3. L'assemblea di sezione o classe è convocata dal Coordinatore didattico o su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.
4. L'assemblea di Plesso è convocata dal Coordinatore didattico o su richiesta del 20% dei genitori o dai rappresentanti del Consiglio di Plesso.
5. L'assemblea di Istituto è convocata dal Legale rappresentante dell'Ente gestore o su richiesta del 20 % dei genitori o dai rappresentanti del Consiglio di Istituto. Si riunisce per discutere l'andamento della scuola, per fornire indicazioni per l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, per suggerire iniziative extracurricolari.